Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 31/03/2021

FATTO

Il ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere cointestatario [con p.f.r.] di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie “Q/P” del valore di Lit. 1.000.000 ciascuno, emessi rispettivamente il 12/8/1988, 16/12/1988 e 6/4/1989; il 24/4/2020, l’intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi per la somma complessiva di € 16.899,90, inferiore a quella dovuta (asseritamente pari rispettivamente a € 42.952,34); tuttavia, i timbri modificativi dei redimenti apposti sul retro dei buoni, nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, ingenerando un legittimo affidamento in capo al ricorrente, per il quale deve trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell’ABF; in particolare, per il periodo dal 21mo al 30mo anno devono trovare applicazione interessi nella misura di Lire 355.480 bimestrali per ciascuno dei buoni in controversia (come indicato sul retro dei titoli).

L’intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per alcuni buoni fruttiferi della serie Q/P emessi negli anni 1988 e 1989, con particolare riferimento agli interessi maturati nell’ultimo decennio. In via preliminare l’intermediario eccepisce che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell’ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle “operazioni e ai comportamenti” verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; infatti, in base all’orientamento condiviso dei Collegi ABF, in caso di controversie aventi ad

oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF); nel caso di specie è fuor dubbio che il ricorso sia volto a censurare il comportamento dell'intermediario all'atto delle sottoscrizioni dei buoni controversi, avvenute negli anni 1986 e 1987, comportamento che avrebbe ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza dei rendimenti riportati sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21esimo e il 30esimo anno; il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF: dall'articolato quadro normativo che regola il risparmio postale, infatti, risulta che i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (in materia di "trasparenza delle condizioni contrattuali); infatti la Delibera CICR n. 275 del 29/07/2008 (che ha ricompreso l'intermediario resistente in relazione ad una determinata attività) va letta in combinato disposto con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sez. I. par.4, che regolano l'ambito oggettivo di competenza dell'ABF. Nel merito, rileva che in base al D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie "Q", per i primi 20 anni di durata del buono sono previsti (n. 4) "saggi di interesse" espressi in misura percentuale (8%, 9%, 10,50% e 12%), i quali prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, tant'è che l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno (cfr tabelle allegate al menzionato DM ed esempio di BFP pubblicato nella G.U. n. 148/1986), mentre dal 21esimo al 30esimo anno il tasso di interesse è sempre il 12%, ma con rendimento calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti l'importo espresso in Lire è fisso per ogni successivo anno fino al 30esimo); il citato DM ha disposto che sul retro dei moduli della serie "P" venisse apposto un timbro recante la misura dei "nuovi tassi" e non anche degli "importi" da corrispondere al sottoscrittore e pertanto l'intermediario ha operato in conformità alle previsioni normative citate; in ogni caso, gli importi espressi in misura fissa rappresentano la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo di rendimento del buono e pertanto, mutando i "tassi" del buono non possono che mutare anche gli "importi"; alla scadenza dei buoni ha liquidato al titolare esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato DM, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati sino al 20° anno con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; il ricorrente pretende invece che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi vent'anni e alla serie "P" per l'ultimo decennio, accedendo a una soluzione "ibrida" definita "aberrante" dal MEF (cfr. nota 15 febbraio 2018) e contraria al principio per cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale successivo all'emissione dei buoni stessi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale deve ritenersi conosciuto dai sottoscrittori; i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13979/2007 non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto riferiti a una fattispecie concreta eccezionale in cui era stato consegnato un buono di una serie non più in emissione senza l'apposizione di alcun timbro, del tutto diversa rispetto a quella controversa; come ribadito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3963/19, la misura dei tassi di interesse dei bfp, che sono meri documenti di legittimazione, è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di trasparenza; in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 1986 menzionato, anche ai buoni appartenenti a serie precedenti alla "Q" si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle allegate al DM stesso, anche quindi con riferimento al periodo

compreso tra il 21°anno e il 30° anno; pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.
Nelle repliche il ricorrente ribadisce le proprie pretese, affermando in sintesi quanto segue: riguardo le eccezioni d'incompetenza temporale e per materia, le stesse sono da respingere alla luce dell'ampia e copiosa giurisprudenza dell'Arbitro che ha riconosciuto a più riprese la propria competenza in materia di BFP, emessi prima dell'1/1/2009 [sono citate solo alcune delle decisioni ABF ritenute più significative al riguardo]; il fatto che i titoli appartengano alla serie denominata "Q/P", come da timbri apposti sui moduli di emissione, esclude che gli stessi debbano essere assimilati in tutto e per tutto alla serie "Q", come sostiene l'intermediario; infatti i timbri apposti sul retro dei titoli non modificano in alcun modo i rendimenti dal 21mo al 30mo anno; il suddetto consolidato orientamento è stato confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento nr. 6142/20 e da numerose altre pronunce dei Collegi territoriali successive; anche la sentenza nr. 91/2020 del Tribunale di Milano è favorevole alle pretese del ricorrente.
La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti in valore assoluto per il periodo dal 21mo al 30mo anno come da stampigliatura originaria, e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 26.052,44 complessiva, quale differenza tra quanto liquidato dall'intermediario e quanto spettante.
L'intermediario chiede in via preliminare: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto; In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

DIRITTO

Il ricorrente, cointestatario di n. 3 buoni fruttiferi postali con p.f.r., del valore di Lit. 1.000, ciascuno, emessi rispettivamente il 12/8/1988, 16/12/1988 e 6/4/1989, con nr. xxx.058, n. xxx.071, n. xxx.080. I buoni, originariamente della serie "O", riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "P/O" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente). Tutti i buoni sono stati rimborsati, come da ricevute prodotte dal ricorrente. In relazione ad essi, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno, e pertanto ritiene di aver diritto alla somma complessiva di € 26.052,44, quale differenza tra quanto liquidato dall'intermediario e quanto spettante.
L'intermediario ha eccepito preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa del ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico del (contratto relativo ai) buoni di cui è causa. In altre parole, la contestazione del ricorrente riguarderebbe il comportamento dell'intermediario che, al momento dell'apposizione dei timbri sui buoni e nella misura in cui tali timbri non prevedevano i rendimenti per gli anni successivi al 20°, avrebbe ingenerato un affidamento del privato circa l'effettiva applicazione di tale rendimenti. In tal senso dovrebbe essere letto il riferimento alle "operazioni e comportamenti" di cui all'art. 4 comma 4 delle Disposizioni sull'ABF.
Sul punto richiama innanzitutto il pacifico orientamento dei Collegi secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009".*

L'eccezione è stata già sollevata più volte a suo tempo, dando adito a orientamenti anche contrastanti dei Collegi territoriali, tanto da richiedere l'intervento del Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 5673/2013. Tale decisione è stata emanata in relazioni a buoni cd "a termine" e, nello specifico, a modifiche dei termini di scadenza dei buoni, ma ha esplicitato in più passaggi che le medesime considerazioni valgono anche per le modifiche dei rendimenti.

Nello specifico Il Collegio di Coordinamento ha concluso che:

> "Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF"**.**

Pertanto l'eccezione non può essere accolta.

Né può essere accolta la seconda eccezione preliminare formulata dall'intermediario, con cui quest'ultimo ha eccepito l'incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni. In proposito il Collegio di Coordinamento ha affermato la competenza dei Collegi ABF con le considerazioni seguenti:

> […]
>
> "E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione […]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma,, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Nel merito, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, la decisione di questo Collegio di Torino, n. 4868/2017, oltre che quella del Collegio di Coordinamento n. 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "*(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono*". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "*La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (…) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «*che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*».* In sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), non può aver luogo nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata". È poi da disattendere la tesi dell'intermediario resistente, secondo cui la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario. Intatti con questa pronuncia la Cassazione non si è discostata dagli orientamenti sopra richiamati, anzi li ha confermati, ed in effetti il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 3/04/2020, ha confermato il proprio precedente orientamento, pur dopo la pronuncia delle SS.UU.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita dai timbri apposti sul retro dei tre buoni, apposti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione debba avvenire sulla base delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni, entro i limiti formulati nella domanda proposta avanti al Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo

alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA